

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

| | PAG. |
|---|------------------------------|
| Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | |
| Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio . . . | 713 |
| PRESIDENTE | 713, 714, 715, 716, 717, 718 |
| DANIELE | 713, 714, 715 |
| ROSATI, <i>Relatore</i> | 713, 714, 716, 717, 718 |
| PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> | 713, 715, 716, 717, 718 |
| TRUZZI | 714, 715, 716 |
| CAPUA | 714, 716 |
| FERRARI RICCARDO | 716 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 718 |

La seduta comincia alle 9,40.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge
Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio.
(3111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente modificazioni al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso dell'ultima seduta del 16 ottobre è stata iniziata e portata a termine la discussione generale sul provvedimento.

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1

L'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è sostituito dal seguente:

« È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste consentire la legittimazione dei possessi abusivi di quelle zone che risulteranno non necessarie all'uso pubblico e non trasformabili in strade, purché le occupazioni siano di data anteriore al 30 settembre 1957 e gli abusivi occupatori si obblighino a pagare il prezzo di stima, salva sempre l'osservanza delle altre condizioni stabilite dal regolamento ».

DANIELE. Presento il seguente emendamento. sostituire alle parole « a quella di pubblicazione della presente legge », le parole « al 30 settembre 1957 ». Non mi pare di dover illustrare questo emendamento la cui portata dovrebbe risultare chiara dalla discussione generale svolta nell'ultima seduta.

ROSATI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Daniele.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non mi oppongo all'emendamento proposto dall'onorevole Daniele ed accettato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento Daniele.

(È approvato).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1957

Do lettura dell'articolo 2.

L'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è sostituito dal seguente:

« Per la legittimazione dei possessi abusivi di cui al precedente articolo 7 e per la vendita dei terreni disponibili di cui al seguente articolo 9 saranno redatti, a cura del Commissariato di reintegra dei tratturi, appositi verbali, che avranno tutti gli effetti dell'atto pubblico ai sensi dell'articolo 2700 del Codice civile, e diventeranno obbligatori per l'Amministrazione soltanto dopo che saranno stati approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, possono essere trasferiti gratuitamente alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e in via subordinata agli enti di riforma istituiti in applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, nei territori di loro competenza, o all'Opera nazionale combattenti, i suoli tratturali sclassificati e i terreni ottenuti in permuta, per la loro successiva assegnazione a lavoratori manuali della terra, secondo le norme che regolano l'attività dei predetti enti.

DANIELE. Ho molte perplessità per quest'articolo. Dare al Ministro dell'agricoltura la facoltà di cedere dei terreni, per giunta gratuitamente, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina o agli altri Enti vuol dire autorizzarlo a togliere i terreni agli attuali occupanti per darli alla Cassa o agli Enti, che poi se ne faranno rimborsare il valore dagli assegnatari.

TRUZZI. Propongo il seguente emendamento dopo la parola « gratuitamente » aggiungere le parole « con preferenza »; vorrei, in questo modo, che i trasferimenti gratuiti di terreni fossero destinati con preferenza e cioè con assoluta priorità alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Essi dovrebbero essere ceduti agli Enti soltanto nell'ipotesi che non fosse possibile darli alla Cassa.

CAPUA. Sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Truzzi, perché con esso verremmo a porre la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in una

situazione di estremo favore. Io potrei prospettare una eventualità che, anche se dev'essere considerata come un caso limite, va tuttavia tenuta in considerazione: l'Ente può chiedere una certa striscia di terreno e poi venderla al frontista, per acquistare successivamente altrove. È necessario prospettare anche di questi casi limite se ci si vuole rendere esatto conto della portata di una legge.

PRESIDENTE. Desidero comunicare alcuni dati che ho potuto raccogliere presso il Ministero dell'agricoltura, e che potranno meglio definire le dimensioni del problema cui il provvedimento si riferisce. Una vera rilevazione statistica dei tratturi non è stata fatta; tuttavia, si ha ragione di presumere che essi ammontino complessivamente a 15-16 mila ettari, di cui all'incirca 5.500 disponibili. Ora, salvo casi molto rari, la destinazione naturale di queste strisce di terreno dovrebbe essere rappresentata dai proprietari frontisti. Diversamente, verrebbero a formarsi strisce di terra senza consistenza, probabilmente inutilizzabili. È evidente, però, che occorre prevedere anche la costituzione di nuove proprietà contadine: ma, in proposito, le disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 4 mi sembrano un poco contrastanti e vorrei dei chiarimenti in proposito.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Truzzi, mi pare che esso sia superfluo, dal momento che è data al Ministro la facoltà di disporre i trasferimenti gratuiti. Comunque, se l'onorevole Truzzi insiste, si può trovare una dizione più appropriata; per esempio, senza parlare di preferenza per la Cassa contadina, si possono inserire fra la parola « e », e le parole « agli enti di riforma » ecc., le parole « in via subordinata ». Propongo formalmente di modificare in tal senso l'emendamento Truzzi.

ROSATI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Truzzi, condivido l'opinione espressa dal Presidente, perché il concetto della preferenza alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è già implicito della legge. Nel caso, accetterei la modifica all'emendamento Truzzi suggerita dal Presidente.

I timori espressi dagli onorevoli Capua e Daniele, circa la possibilità di manovre speculative, da parte della Cassa per la piccola proprietà contadina, non hanno ragion d'essere, per il semplice fatto che, come specifica l'ultimo comma dell'articolo, i terreni trasferiti gratuitamente devono essere successivamente assegnati a lavoratori manuali della terra.

Circa la domanda formulata dal Presidente, la distinzione fra i due articoli 3 e 4 consiste nel fatto che essi riguardano due diverse forme di cessione dei terreni: l'articolo 3 riguarda le cessioni gratuite, mentre l'articolo 4 si riferisce alle alienazioni.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei integrare, innanzitutto, la risposta del Relatore alla domanda del Presidente: l'articolo 4 si riferisce all'alienazione dei terreni e ne stabilisce il relativo ordine di priorità, mentre l'articolo 3 riserva al Ministero la facoltà di cedere gratuitamente i terreni entro due anni dall'entrata in vigore della legge, vale a dire quando le alienazioni sono state già quasi tutte perfezionate.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Truzzi, non ho nulla in contrario; del pari mi pare si possa accogliere la formulazione proposta dal Presidente.

TRUZZI. Insisto sull'emendamento che ho proposto e sul concetto della preferenza in esso implicito. Se proprio non si ritiene di accogliere questo concetto, allora stabiliamo che i terreni possono essere dati agli enti di riforma soltanto in via subordinata, come suggerito dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 3 con l'emendamento Truzzi, modificato su mia proposta, accolto dal Relatore e dal rappresentante del Governo, che consiste nell'aggiungere, dopo le parole « proprietà contadina e », le parole « in via subordinata ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« L'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è sostituito col seguente:

« I terreni che risulteranno non occupati, o il cui possesso non sarà stato legittimato ai termini degli articoli 7 e 8, ove non siano necessari ai bisogni della industria armentizia ad altre esigenze di uso pubblico, saranno classificati ed alienati ai termini del secondo comma del precedente articolo 3.

Su tali terreni avranno prelazione per l'acquisto a trattativa privata:

a) i comuni nel rispettivo perimetro del entro urbano per quelle zone che risultino trattamente indispensabili a locali e permanenti usi pubblici;

b) fuori dei suddetti perimetri urbani, li Enti, i Consorzi, e le società agricole e industriali che risultino legalmente costituite perseguano riconosciuti scopi di interesse

nazionale, con mezzi e sistemi che siano dall'Amministrazione giudicati adatti agli scopi medesimi;

c) in via subordinata i proprietari ed enfiteuti delle terre che fronteggiano, nel senso della loro lunghezza, le zone tratturali disponibili, i quali siano coltivatori diretti, sempre che l'assegnazione totale o parziale del terreno tratturale fronteggiante serva all'arrotondamento della loro proprietà rustica, quando questa risulti insufficiente all'impiego della mano d'opera agricola dei rispettivi nuclei familiari;

d) i lavoratori manuali della terra in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sempre che i suoli tratturali ed i terreni ottenuti in permuta ai sensi del successivo articolo 4 non siano stati richiesti dagli Enti o dalle persone indicate nelle lettere precedenti;

e) infine i proprietari frontisti, anche indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dalla lettera c).

Il diritto di prelazione deve essere esercitato a pena di decadenza entro sessanta giorni, decorrenti, per gli aventi diritto indicati nelle lettere a) e b), dalla data di pubblicazione del *Foglio annunci legali* nel quale sia stato inserito l'avviso previsto dall'articolo 17 del Regolamento approvato con il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, modificato dal regio decreto 16 luglio 1936, n. 1706, e, per gli altri, dalla scadenza del termine entro il quale esso doveva essere esercitato dai più preferiti.

La vendita sarà fatta a prezzo di stima, ma per i comuni e per gli enti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo tale prezzo sarà ridotto di un terzo ».

DANIELE. Non riesco a spiegarmi il motivo di questa graduatoria che contiene, alla lettera e), una netta discriminazione fra proprietari frontisti coltivatori diretti e proprietari frontisti non coltivatori diretti.

Debbo anche rilevare, sempre in merito a questa graduatoria, una certa incongruenza fra il contenuto dell'articolo 3 e il contenuto di questo articolo.

Forse sarebbe bene sopprimere addirittura l'articolo 3 e inserire in questo articolo 4, nella graduatoria per le cessioni, subito dopo i comuni, gli enti di riforma, la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e l'Opera nazionale combattenti. Ciò anche perché, essendo stabilito nell'ultimo comma di questo articolo che il prezzo di vendita dei terreni viene diminuito di un terzo, gli Enti

di riforma ne ritrarrebbero un notevole vantaggio.

FERRARI RICCARDO. Sono d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Daniele e proporrei addirittura di modificare la lettera *c*) di questo articolo, sopprimendo le parole « i quali siano coltivatori diretti » e, conseguentemente, tutta la lettera *e*) dell'articolo stesso.

Debbo inoltre rilevare che la lettera *d*) contiene una imperfezione tecnica, dal momento che l'inciso « ai sensi del successivo articolo 4 » non ha un riferimento preciso. Non si capisce, in effetti, se esso vuole riferirsi al disegno di legge in esame o al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 o, infine, alla legge 6 agosto 1954, n. 604 richiamata in questo stesso articolo.

CAPUA. L'ordine di precedenza stabilito fra i Comuni, gli Enti, i Consorzi e le società agricole industriali — lettere *a*) e *b*) — è così poco chiaro che provocherà molte contestazioni, rese poi probabili anche dall'inciso « in via subordinata » di cui alla lettera *c*). Secondo me, se si lascia questa formulazione dell'articolo non si fa che aprire un complesso di cause e di speculazioni. Dobbiamo tener presente che i tratturi sono delle strisce di terreno inadatte a costituire unità coltivabili; pertanto non dovrebbero esservi dubbi sul diritto del frontista ad ottenerli. Una graduatoria avrebbe senso solo per prevedere il caso dell'esistenza di due frontisti.

Esorto la Commissione a chiarire bene questi concetti prima di approvare l'articolo.

Quanto meno, dovrebbero venire eliminate le parole « in via subordinata ».

PRESIDENTE. Premesso che la legge stabilisce che i terreni occupati e non legittimati debbono essere venduti a trattativa privata, è evidente la necessità di una graduatoria per regolare queste vendite. Questa graduatoria colloca in prima linea i comuni, poi gli enti, i consorzi e le società agricole industriali che perseguono riconosciuti scopi di interesse nazionale secondo un criterio, che vuole, evidentemente, favorire l'industrializzazione. Nemmeno si tratta di una novità, trattandosi di disposizione già contenuta nella legge del 1923. Inoltre trovo del tutto logica e naturale la prevalenza dell'interesse generale su quello privato e particolare.

TRUZZI. Non sono d'accordo sui rilievi formulati dall'onorevole Capua. Innanzitutto dobbiamo tener presente che con l'articolo 1 abbiamo già sistemato il 95 per cento di questi terreni. La destinazione di quel poco che rimane è in parte prevista dall'articolo 3, me-

dante la facoltà, accordata al Ministro, di effettuare trasferimenti gratuiti. Per il resto, la precedenza accordata agli enti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4 è condizionata al perseguimento di « riconosciuti scopi di interesse nazionale con mezzi e sistemi che siano dall'amministrazione giudicati adatti agli scopi medesimi ». Non si tratta, quindi, di una precedenza assoluta, ma di una precedenza accuratamente condizionata.

ROSATI, *Relatore*. Concordo con le osservazioni formulate dall'onorevole Truzzi e non posso, pertanto, condividere i rilievi dell'onorevole Capua soprattutto perché, come è stato già detto, avviene prima il processo di legittimazione dei possessi abusivi (effettuati, in massima parte, proprio dai proprietari frontisti) e poi quello di alienazione.

Riguardo all'emendamento proposto dall'onorevole Ferrari Riccardo, esso non risolverebbe il problema di addivenire ad una discriminazione (che pure deve essere fatta) fra due proprietari ambedue frontisti uno dei quali fosse per caso coltivatore diretto e l'altro no.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non condivido le osservazioni fatte dall'onorevole Capua ed aderisco alla risposta dell'onorevole Relatore. Aggiungo, a sostegno di quanto detto dall'onorevole Rosati, che il disegno di legge in esame riproduce in questa sua parte le disposizioni contenute nel regio decreto n. 3244 del 1923 che vengono modificate solo per quanto riguarda: la facoltà concessa dall'articolo 3 al Ministro; la differenziazione stabilita fra frontisti coltivatori diretti e frontisti non coltivatori diretti e, infine, l'introduzione dei lavoratori manuali della terra a godere dei benefici della legge come da lettera *d*) articolo 4. Viene ribadita, inoltre, la prevalenza dell'interesse pubblico sull'interesse privato, già sancita del resto dal regio decreto precedentemente citato.

PRESIDENTE. In base ai risultati emersi nella discussione e allo scopo di contemperare i vari punti di vista, propongo di apportare all'articolo 4 i seguenti emendamenti:

1°) alla lettera *c*) sostituire le parole « quali siano » con le parole « con preferenza ai »;

2°) alla lettera *d*) sopprimere le parole « ai sensi del successivo articolo 4 », giacché di esse il deputato Ferrari Riccardo ha dimostrato la difficoltà di interpretazione;

3°) sopprimere la lettera *e*) che non ha più senso in seguito alla modifica apportata alla lettera *c*).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1957

ROSATI, *Relatore*, Concordo con l'onorevole Presidente.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Si procederà, visto l'accordo raggiunto, alla votazione dell'articolo 4 per divisione.

Pongo in votazione l'articolo 4 fino alla parola « disponibili » della lettera c).

(È approvato).

Pongo in votazione la sostituzione delle parole « i quali siano » con le parole « con preferenza ai ».

(È approvata).

Pongo in votazione dalla parola « coltivatori diretti » fino alla parola « permuta » della lettera d).

(È approvato).

Pongo in votazione le parole « ai sensi del successivo articolo 4 » facendo presente che ne è stata chiesta la soppressione.

(Non sono approvate).

Pongo in votazione la restante parte della lettera d) dalla parola « non » alla parola « precedenti ».

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera e) facendo presente che ne è stata chiesta la soppressione.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(È approvata).

L'articolo 4 risulta pertanto così formulato:

L'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è sostituito col seguente:

« I terreni che risulteranno non occupati, o il cui possesso non sarà stato legittimato ai termini degli articoli 7 e 8, ove non siano necessari ai bisogni della industria armentizia o ad altre esigenze di uso pubblico, saranno sclassificati ed alienati ai termini del secondo comma del precedente articolo 3.

Su tali terreni avranno prelazione per l'acquisto a trattativa privata:

a) i comuni nel rispettivo perimetro del centro urbano per quelle zone che risultino strettamente indispensabili a locali e permanenti usi pubblici;

b) fuori dei suddetti perimetri urbani, gli Enti, i Consorzi, e le società agricole e

industriali che risultino legalmente costituite e perseguano riconosciuti scopi di interesse nazionale, con mezzi e sistemi che siano dall'Amministrazione giudicati adatti agli scopi medesimi;

c) in via subordinata i proprietari ed enfiteuti delle terre che fronteggiano, nel senso della loro lunghezza, le zone tratturali disponibili, con preferenza ai coltivatori diretti, sempre che l'assegnazione totale o parziale del terreno tratturale fronteggiante serva all'arrendamento della loro proprietà rustica, quando questa risulti insufficiente all'impiego della mano d'opera agricola dei rispettivi nuclei familiari;

d) i lavoratori manuali della terra in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sempre che i suoi tratturali ed i terreni ottenuti in permuta non siano stati richiesti dagli Enti o dalle persone indicate nelle lettere precedenti.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato a pena di decadenza entro sessanta giorni, decorrenti, per gli aventi diritto indicati nelle lettere a) e b), dalla data di pubblicazione del *Foglio annunzi legali* nel quale sia stato inserito l'avviso previsto dall'articolo 17 del Regolamento approvato con il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, modificato dal regio decreto 16 luglio 1936, n. 1706, e, per gli altri, dalla scadenza del termine entro il quale esso doveva essere esercitato dai più preferiti.

La vendita sarà fatta a prezzo di stima, ma per i comuni e per gli enti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo tale prezzo sarà ridotto di un terzo».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

I suoli tratturali alienabili possono essere permutati con altri terreni, quando la permuta si ravvisa utile al fine di evitare imposizioni di servitù in danno delle proprietà confinanti ovvero per facilitare la formazione di convenienti unità fondiarie.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

Le alienazioni dei beni ai sensi del precedente articolo 4 possono essere effettuate mediante vendita con pagamento rateale del prezzo, che potrà essere ripartito in non più di trenta annualità anticipate, con l'interesse del 3,50 per cento a scalare e con dominio

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1957

riservato a favore dello Stato fino all'integrale pagamento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« I proventi indicati nell'articolo 17, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, continueranno ad affluire ai rispettivi capitoli del bilancio di entrata dello Stato. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste continueranno ad essere iscritti annualmente gli stanziamenti previsti dal secondo comma del citato articolo ».

L'onorevole Truzzi propone il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

L'articolo 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è sostituito dal seguente:

« Tutti i proventi ordinari e straordinari derivanti dalla legittimazione e dalla vendita di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge affluiranno ad un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere devoluti, con decreto del Ministro, a favore di attività aventi per scopo il miglioramento e l'incremento della pastorizia ».

ROSATI. Mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Truzzi.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento Truzzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Truzzi.

(È approvato).

Poiché agli articoli 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 8.

I funzionari appartenenti ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle finanze, addetti al Servizio del demanio armentizio, rivestono, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria per l'accertamento delle violazioni delle norme penali concernenti il demanio armentizio.

(È approvato).

ART. 9.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può, con proprio decreto, assegnare a prestare servizio presso il Commissariato per la reintegra dei tratturi con sede in Foggia personale

dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, ovvero, di concerto con il Ministro per le finanze, sostituire parzialmente al personale del Commissariato stesso quello dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

ART. 10.

Le disposizioni contenute nell'articolo 47 del decreto legislativo 25 giugno 1953, n. 492, non si applicano alla esenzione della imposta di bollo prevista dalla legge 3 aprile 1937, n. 577, per gli atti e contratti riguardanti la liquidazione ed utilizzazione dei beni del demanio armentizio.

(È approvato).

ART. 11.

La presente legge non si applica alle trezzerie di Sicilia.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio o segreto sul disegno di legge n. 2978.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio » (2978).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 33 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 33 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armosino, Audisio, Basile Giuseppe, Bertone, Bettiol Francesco Giorgio, Bolla, Capua, Chiarini, Compagnoni, Daniele, Del Vescovo, Ferrari Riccardo, Fina, Franzo, Germani, Gomez D'Ayala, Gozzi, Helfer, Magnani, Marengi, Marilli, Massola, Miceli, Minasi, Pavan, Pecoraro, Rosati, Sangalli, Scarascia, Sodano, Stella, Truzzi e Zanoni.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI